

Condizioni generali per la caccia alla piccola selvaggina sui terreni pubblici oltre il limite di coltivazione e nei pascoli montani delle renne nella regione Jämtland (Svezia)

1. Per la stagione venatoria 2010/2011, la caccia alla piccola selvaggina sui terreni pubblici oltre il limite di coltivazione nelle regioni Norrbotten e Västerbotten nonché nei pascoli montani delle renne nella regione Jämtland si apre il 25 agosto 2010, nei tempi e alle condizioni previsti dalla legge svedese sulla caccia, pur restando valide le seguenti precisazioni ed eccezioni.

2. È possibile acquistare una licenza di caccia giornaliera per 250 SEK (per la caccia nella cittadina lappone di Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen e nell'area di Ammarnäs valgono le disposizioni locali vigenti). La licenza di caccia può essere acquistata con max 5 giorni di anticipo e per max 5 giorni consecutivi. È possibile acquistare una tessera per addestramento cani.

3. Le persone che risiedono stabilmente nei comuni montani possono acquistare la licenza annuale per la caccia alla piccola selvaggina all'interno del proprio comune per 800 SEK. I titolari di licenza annuale devono comunicare tramite l'ufficio rilasciante o via internet in quale area prevedono di esercitare la caccia pena nullità del diritto di caccia (attivazione della licenza annuale).

4. La licenza di caccia è personale e deve essere portata con sé durante la caccia insieme a tessera di caccia statale, licenza di porto d'armi e documento d'identità. Per essere valida, la licenza di caccia deve essere firmata dal titolare. Le licenze di caccia acquistate non possono essere restituite.

5. La caccia non deve comportare disturbi significativi agli allevamenti di renne. Esempi di aree in cui possono sussistere disturbi significativi sono le località di raccolta, smistamento e macellazione delle renne in autunno e le zone in cui si concentra la transumanza. La caccia è vietata a meno di 500 m dai punti di raccolta con almeno 25 renne in un'area di max 100x100 m. È responsabilità del cacciatore informarsi in merito alle aree in cui potrebbe arrecare disturbo agli allevamenti di renne e non praticare la caccia in tali aree. Il cacciatore deve comunque prestare attenzione a non arrecare disturbo in tutta l'area di caccia.

6. La caccia è vietata a meno di 1.000 metri da:

- pascoli recintati per le renne o luoghi di macellazione nel periodo di utilizzo degli impianti;
- luoghi di raccolta, transumanza o allevamento delle renne;
- aree recintate per pecore o altri animali da allevamento nel periodo in cui questi sono presenti;
- residenze stabili o di villeggiatura e capanne dei pastori di renne.

Il diritto di caccia nei pressi di un'abitazione può essere concesso solo al proprietario e qualora si tratti di un edificio isolato. Il diritto di caccia vicino a un edificio, tuttavia, non può essere concesso in presenza di persone nell'edificio o nelle immediate vicinanze. È responsabilità del cacciatore informarsi in merito alla posizione delle abitazioni e non praticare la caccia nei pressi delle abitazioni secondo le suddette condizioni.

7. La licenza di caccia non è valida per:

- il periodo 6-20 settembre nei pascoli montani delle renne nello Jämtland (sospensione della caccia all'alce);
- la caccia a caprioli, anatre e altre specie (a seconda della regione);
- la caccia con trappole;
- l'addestramento di cani da ferma e da cerca per la caccia agli uccelli dopo le seguenti date valide nelle rispettive regioni: Jämtland - ultimo giorno di febbraio, Västerbotten - 15 marzo, Norrbotten - 30 aprile;
- più di otto pernici e tre uccelli della specie fagiano di monte o gallo cedrone per giornata di caccia.

Non è consentito portare con sé cani che molestano le renne. I cani devono essere tenuti al guinzaglio sui terreni in cui vige il divieto di caccia.

8. Per l'utilizzo dei cani durante la caccia, oltre a quanto riportato nell'art. 93 della legge sull'allevamento delle renne (1971:437), vale quanto segue:

- È ammesso utilizzare cani da ferma o da cerca durante la caccia agli uccelli;
- nella caccia nei boschi di conifere si possono utilizzare tutti i tipi di cani da caccia.

9. È ammessa la caccia allo scopo di vendita della selvaggina. Per la caccia invernale (gennaio-marzo) alla pernice con l'uso di fucile, per motivi di sicurezza, si possono utilizzare solo fucili con cartucce di classe 3 e 4.

10. I terreni in cui vigono il divieto di caccia o eventuali altre condizioni locali sono riportati nella mappa allegata alla licenza di caccia. È responsabilità del cacciatore informarsi in merito alla posizione esatta delle aree soggette a restrizioni di caccia nonché, per motivi di sicurezza, in merito alle aree di caccia all'alce.

11. Il possesso di una licenza di caccia valida può essere controllato da polizia, guardia di finanza, prefettura e guardiacaccia.

12. Al termine della caccia è obbligatorio fornire un rapporto sulla selvaggina catturata, che deve essere registrato prima del rilascio di una nuova licenza. Per maggiori informazioni, vedere il sito www.smavilt.se. Per la licenza giornaliera, il rapporto sulla selvaggina catturata deve pervenire ed essere registrato entro due

settimane dal termine della caccia mentre, per la licenza annuale, entro due settimane dal termine dell'attivazione della caccia.

13. La giunta regionale si riserva il diritto di istituire il divieto di caccia su aree specifiche per prevenire disturbi agli allevamenti di renne nonché limitare il numero di cacciatori in determinate aree al fine di aumentare la qualità della caccia, preservare la selvaggina ecc. Non è consentito cacciare nelle aree in cui vige il divieto di caccia. I titolari di licenza annuale possono continuare a cacciare anche se è stata raggiunta la pressione di caccia max per la licenza giornaliera.

14. L'art. 94 della legge sull'allevamento delle renne (SFS 1971:437) prevede una pena pecuniaria per chi, dolosamente o per incuranza:

- chiude un percorso di transumanza segnalato o comunque praticato dalle renne oppure esegue interventi che riducono sostanzialmente l'accesso ai percorsi;

- spaventa o molesta in altro modo le renne presenti in un'area in cui ne è consentito l'allevamento;

- fa allontanare senza autorizzazione le renne da un'area in cui ne è consentito l'allevamento oppure impedisce alle renne di pascolare in tale area.

15. Per pernottare in tenda nella stessa area per più di 4 notti consecutive oppure piantare una o più tende che coprano una superficie complessiva di oltre 18 m², è necessaria l'autorizzazione della giunta regionale. L'utilizzo di un campo di caccia senza la necessaria autorizzazione può far decadere il diritto di caccia. (Per maggiori informazioni sui campi di caccia, vedere il sito www.smavilt.se)

16. Non è richiesta la licenza di caccia o la tessera di caccia statale per i ragazzi di età inferiore a 18 anni che praticano la caccia con la supervisione di un adulto.

17. La licenza di caccia può essere revocata con effetto immediato in caso di mancato rispetto delle "Condizioni generali" o per altri motivi fondati. In alcuni casi, si può perdere anche la possibilità di acquistare una nuova licenza di caccia per un periodo fino a 5 anni.